

CCXII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Dichiarazione di voto del senatore Palumbo (pag. 7121) — Ringraziamenti (pag. 7122) — Congedi (pag. 7122) — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 458) (pag. 7122); « Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata » (N. 707) (pag. 7123) — Si discute il disegno di legge: « Ruolo organico del Corpo Reale delle Foreste » (N. 688); parlano, nella discussione generale, il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio (pag. 7123, 7127) e i senatori Parpaglia (pag. 7125, 7126) e Veronese, relatore (pag. 7125) — Si approvano, senza discussione gli articoli da 1 a 7 (pag. 7128) — Sull'art. 8 fa osservazioni il senatore Lucchini Luigi (pag. 7128) e rispondono il relatore, senatore Veronese (pag. 7129) e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio (pag. 7129) — Senza discussione si approvano gli altri articoli del disegno di legge (pag. 7130) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 7137) — Si rinvia la interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione su proposta del ministro di grazia e giustizia (pag. 7137) — Risultato di votazione (pag. 7137) — Per l'assenza del relatore, senatore Morlana, si rinvia alla successiva tornata il seguito della discussione del nuovo Codice di procedura penale (pag. 7138).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, il sottosegretario di Stato per l'interno ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

« Migliorato alquanto dal male che mi ha afflitto in questi giorni, dichiaro, sebbene con ritardo, che con entusiasmo avrei dato il mio

voto favorevole al progetto di legge per la sovranità dell'Italia nella Libia, tanto più, che quando nel 1902 mi recai con la squadra che avevo l'onore di comandare, in Tripolitania ed in Cirenaica, ebbi occasione di segnalare al Governo le condizioni in cui quelle provincie mal sopportavano il Governo ottomano, e rappresentai con quanto buon volere diversi capi di tribù arabe, dichiararono a me ed al nostro console cav. Medana, che con entusiasmo avrebbero offerto i loro servigi all'Italia. Ebbi pure occasione di fare eseguire il piano del golfo di Tobruk.

« Mi creda, onorevole Presidente, con la massima stima ed affetto vivissimo, sempre il suo

• Dev.mo

« PALUMBO ».

(Approvazioni).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Borgnini scrive:

« Asti, 29 febbraio 1912.

« Eccellenza,

« In nome della famiglia e nel mio proprio, ringrazio V. E. della splendida commemorazione che ha pronunziata in Senato, del diletto mio fratello senatore Giuseppe. V. E. ne ha descritta la vita operosa, ne ha rilevata la nobiltà del carattere, la semplicità dei modi, le alte idealità di dovere e di patriottismo, con tale esattezza, convinzione e verità, come soltanto erano da aspettarsi da un intimo amico, quale il mio caro defunto si vantava di possedere nell'E. V. alla quale mi onoro dichiararmi, col più distinto ossequio,

« Dev.mo servo
« BORGNINI ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Giovanni Rossi di 30 giorni per motivi di famiglia ed il senatore Ridolfi di 12 giorni per motivi di ufficio.

Non facendosi osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

L'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, essendo impossibilitato ad assistere alla discussione di questo disegno di legge, ha delegato a rappresentarlo il sottosegretario di Stato onor. Falcioni.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto il Nostro decreto in data 18 febbraio 1909, n. 100;

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 791, con la quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1910 la facoltà accordata al Governo del Re dall'art. 14 dell'anzicennata legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I bilanci dei comuni compresi nell'elenco dei danneggiati, compilato in esecuzione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono sottoposti per l'intero periodo di applicazione dei proventi straordinari, stabiliti col successivo art. 2 della detta legge, all'approvazione del Ministero dell'interno, previo parere della Giunta provinciale amministrativa o della prefettura, a seconda delle rispettive competenze, e della Commissione incaricata col Regio decreto 18 febbraio 1909, n. 100, di predisporre il riparto dei proventi summenzionati.

Art. 2.

Spetta inoltre al Ministero dell'interno, previ i pareri di cui al precedente articolo:

approvare le deliberazioni dei comuni suddetti che riguardino la contrattazione di prestiti, le spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni e i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

fare d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, a norma dell'art. 213 della

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1912

legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269;

ridurre le spese obbligatorie per proporcionarle alle effettive esigenze dei servizi;

rivedere, ove occorra, e modificare i ruoli delle tasse locali.

Art. 3.

Le decisioni già emesse dalla Giunta provinciale amministrativa sui bilanci dell'esercizio in corso e le approvazioni della prefettura terranno luogo dei pareri di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI
TEDESCO
FACTA.Visto: *Il guardasigilli*

FANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata » (N. 707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Il numero 39 della tariffa dei dazi doganali, testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577, è modificato come segue:

Num. e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (lire in oro)
39	Barite idrata:		
a	cristallizzata.	quintale	4.50
b	fusa o deacquificata. . .	id.	8
	La barite deacquificata si classifica come tale anche quando non sia stata privata di tutta l'acqua di cristallizzazione.		

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste » (N. 688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste ».

Essendo trattenuto alla Camera elettiva il ministro di agricoltura, industria e commercio, è stato da lui delegato a rappresentarlo in questa discussione il sottosegretario di Stato onor. Capaldo.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge: (V. Stampato N. 688).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Ho domandato

di parlare in sede di discussione generale su questo disegno di legge, innanzi tutto per portare al Senato il saluto dell'onor. ministro Nitti - il quale, per mio mezzo, esprime il suo rammarico, di non aver potuto intervenire alla discussione, essendo trattenuto in questo momento alla Camera per il coordinamento del disegno di legge sul monopolio delle assicurazioni sulla vita - e per ringraziare nello stesso tempo l'Ufficio centrale che ha espresso il suo parere favorevole al progetto in esame, quale fu approvato dalla Camera dei deputati. Dati i criteri di approvazione completa della legge da parte del Senato, non mi trattengo a discutere le basi della legge medesima, ma sento il dovere di rispondere a quelle raccomandazioni che il relatore, a nome dell'Ufficio centrale, ha fatto in ordine alla stessa; osservazioni varie, e tutte di grande importanza, che meritano da parte del Governo una risposta dettagliata e categorica, quesito per quesito.

Innanzitutto l'Ufficio proponente esprime una raccomandazione circa l'esonero totale del contributo delle provincie al mantenimento del personale forestale. La questione non è nuova. Essa fu sollevata sin dal tempo in cui venne innanzi al Parlamento il disegno che diventò la legge del 2 giugno 1910 sul Demanio forestale. Fin d'allora fu rilevato essere necessario ed importante di esonerare completamente gli enti locali da ogni servizio di vigilanza e di custodia, ma prevalsero ragioni diverse, e così venne concepito l'art. 7 della legge, secondo il quale i comuni dovrebbero in un quadriennio essere completamente liberati dal contributo della spesa, ma una parte di essa doveva continuare a gravare sulle provincie. Potrei limitarmi a rispondere che questo disegno di legge, che è stato presentato in esecuzione della legge 2 giugno 1910, non si poteva informare ad un criterio diverso da quello di ubbidire al mandato imperativo che si era avuto dalla legge precedente; e quindi nella legge attuale avrebbe dovuto mantenersi l'esonero completo dei comuni, come il contributo da parte delle provincie.

Oltre però a questa ragione, che ha la sua grande importanza, ve ne è una d'indole finanziaria: quella cioè, che per il momento non si credette di potere addossare allo Stato tutto quest'onere che deve continuare a rimanere

a carico delle provincie. Nondimeno, siccome mano mano che si va innanzi nella sistemazione del Demanio forestale, a norma della legge 2 giugno 1910, le dotazioni crescono annualmente fino al 1914-915, in conformità dell'art. 35 di detta legge, se nei successivi bilanci questa dotazione sarà tale da permettere di potere esonerare le provincie del loro contributo e di addossarlo interamente allo Stato, il Governo si farà un dovere di presentare all'approvazione del Parlamento un disegno di legge corrispondente.

Un'altra osservazione riguarda il numero del personale di custodia. Attualmente esso è di 2660 agenti; secondo il disegno di legge approvato dalla Camera, e su cui anche il Senato è chiamato ad esprimere il suo parere favorevole, il numero degli agenti dovrebbe portarsi a 3000.

Pare all'Ufficio centrale che questo numero sia inadeguato ai bisogni e che occorrerebbe elevarlo a 3500. Il Governo condivide perfettamente l'opinione espressa dall'Ufficio centrale, ma per le stesse ragioni addotte nella relazione, questo aumento non sembra al Governo immediatamente possibile e non solo a cagione della spesa, che non è neppure da dispregiarsi, ma per non poter in così breve tempo trovare quasi un migliaio di funzionari che possano essere edotti del servizio forestale. Invece quando si sarà fatta gradatamente l'assunzione del personale di custodia allo Stato, si vedrà come questa sorveglianza si verifica e sarà allora possibile pensare ad un aumento, stanziando i relativi fondi.

L'Ufficio centrale del Senato si preoccupa anche delle norme secondo cui dovrà essere regolato il passaggio degli agenti provinciali alla dipendenza dello Stato, ma pare al Governo che questa disposizione debba formare oggetto del regolamento, il quale dovrà essere formulato in esecuzione di questa legge.

Lo stesso posso dire per quanto riguarda la nomina degli aiutanti. L'Ufficio centrale del Senato crede che queste nomine siano affidate agli attuali agenti di custodia soltanto in linea transitoria, ed esprime il voto che questa norma venga seguita anche per l'avvenire. Siccome però il regolamento stesso dovrà dettare le norme per l'assunzione del personale di custodia, sarà, al momento della sua compilazione, il

caso di trovar modo di provvedere secondo i desiderii espressi.

Vi è poi un problema, dirò così, umanitario, di cui giustamente il Senato si preoccupa, cioè quello dei sussidi da corrispondere a quegli agenti che, per avanzata età, non potranno essere mantenuti in servizio. Per il momento non si poteva fare, per ragioni finanziarie, un trattamento diverso da quello che fa il disegno di legge; ma il Governo confida, che in epoca non lontana, anche questa parte del problema possa essere risolto secondo le ragioni di umanità e di convenienza che hanno mosso l'Ufficio centrale a favore di questi benemeriti funzionari.

Da ultimo, l'Ufficio centrale fa voti perchè sia provveduto sollecitamente al disegno di legge sull'istruzione forestale.

Come al Senato è noto, questo disegno di legge è già dinanzi alla Camera; non si è portato in discussione per le vicende parlamentari, ed anche per alcune lievi modificazioni che l'attuale ministro crede di apportare al progetto del suo predecessore; ma per mezzo mio dà formale affidamento a quest'alta Assemblea che, appena le vicende parlamentari lo consentiranno, anche questo disegno di legge sarà portato alla discussione.

Ritengo che il Senato e l'Ufficio centrale possano restar paghi di questa dichiarazione, che io faccio a nome dell'onor. ministro. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nessuno certo può dubitare non solo dell'utilità, ma della vera necessità di questo disegno di legge, il quale è conseguenza della legge del 1870.

Mi si permetta però di fare alcune brevi osservazioni.

L'art. 4 stabilisce che i posti di aiutante saranno conferiti per concorso agli attuali brigadieri e sorveglianti forestali *governativi*, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Ora, siccome il più grande contingente degli agenti forestali è dato da quelli provinciali, io non so trovar ragione perchè questi posti di aiutante debbano essere esclusivamente riservati agli agenti governativi, tagliando fuori così da questo beneficio gli agenti provinciali.

A me sembra che una volta che si ammettono anche i sorveglianti provinciali al servizio

governativo, debbano anche essi partecipare a quelle promozioni alle quali possono aspirare gli agenti governativi.

Sarei grato se mi si desse qualche ragguaglio in proposito.

Debbo poi ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato per le dichiarazioni fatte a nome del ministro, per quanto riguarda quei poveri infelici che non potranno essere assunti in servizio governativo. La proposta fatta a questo riguardo dall'Ufficio centrale, risponde ad un vero criterio di umanità, perchè, data la media di lire 300 all'anno, è impossibile che questi poveri infelici, i quali si trovano in condizioni di non poter ottenere altri cespiti, possano vivere con una somma così meschina.

Accetto, perciò, le promesse fatte dall'onorevole sottosegretario, e faccio voti perchè si possa trovar modo di assicurare a questi poveri infelici, almeno il tanto necessario per vivere.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Vivamente ringrazio l'onor. sottosegretario di Stato per le assicurazioni date all'Ufficio centrale, di guisa che, non ho nulla da aggiungere alle raccomandazioni già fatte nella nostra relazione.

Soltanto debbo dichiarare di associarmi completamente all'on. Parpaglia nell'insistere alquanto sulla raccomandazione che noi abbiamo fatto a favore del personale forestale provinciale, il quale, o per ragioni di età o per altre ragioni, non potrà essere assunto in servizio dello Stato.

È una questione di vera umanità, di fronte alla quale l'Ufficio centrale non ha potuto non preoccuparsi anche per le molte petizioni che a questo riguardo gli pervennero. Ed è appunto per ciò che noi abbiamo proposto che la media del sussidio da assegnarsi a questo personale, invece che in trecento lire, sia stabilita in lire cinquecento.

A questo si potrà provvedere, o con un piccolo aumento nelle somme indicate nel primo allegato del disegno di legge, od anche con una selezione del personale provinciale, in modo da scartare soltanto quello che per ragioni diverse non possa assolutamente essere mantenuto in funzione.

Di più non sarebbe possibile di fare, perchè

si comprende come lo Stato non possa provvedere alle pensioni di questo personale, al quale non han pensato in tempo le provincie, e perchè è naturale che si debba cercare di fare una selezione del personale che dovrà essere assunto in servizio, in modo che esso possa veramente rispondere ai concetti della legge sul demanio forestale.

Come è noto, le disposizioni di questa legge hanno aumentati gli obblighi di servizio del personale forestale.

Inoltre gli onorevoli colleghi non hanno dimenticato una legge votata qualche tempo addietro per la sistemazione idraulico-forestale, legge la quale pure apporta nuovi obblighi di servizio a questo personale.

E per queste ragioni, tanto per gli ispettori quanto per i sorveglianti, col disegno di legge che stiamo discutendo, si sono aumentati gli stipendi e si è adeguatamente provveduto alle loro pensioni.

Ma, detto questo, è riconosciuto che lo Stato non ha il dovere di provvedere a questo personale, cui non provvidero in tempo le provincie; siccome si tratta di una questione umanitaria, noi ci permettiamo di raccomandare ancora una volta al Governo che cerchi di accogliere le proposte che noi a questo riguardo abbiamo avanzate, senza aspettare che siano aumentati i fondi fissati dall'art. 35 della legge sul Demanio forestale.

Abbiamo anche raccomandato che lo speciale capitolo del bilancio col quale si fissa una cifra per sussidi a favore degli agenti forestali, non sia soltanto riservato agli agenti forestali governativi, ma ammetta anche gli agenti provinciali che non saranno assunti in servizio, a questi sussidi.

Però, per calmare le giustificate apprensioni del collega Parpaglia, debbo avvertire, che, come asserisce la relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati, gli agenti che non hanno diritto a pensione, sono in tutto 550, e poichè non è detto che tra questi non ci siano agenti che saranno assunti in servizio, è probabile che il numero di essi, di coloro cioè che non hanno diritto a pensione, rimanga molto diminuito; ed allora sarà facile di provvedere ad essi.

In quanto all'osservazione fatta al collega Parpaglia sull'art. 4, non posso essere d'ac-

cordo con lui. In fondo noi facciamo ora a questi agenti provinciali un trattamento migliore, cioè lo Stato sceglie il personale occorrente tra questi agenti che già funzionano e che sono stati nominati dalle provincie, migliorando i loro stipendi e le condizioni della carriera.

Ora i nostri sorveglianti governativi, i quali sono già funzionari dello Stato, hanno subito un esame ed hanno delle qualità che li rendono superiori a quegli altri che sono ancora da assumere in servizio. Quindi io trovo giusto che i posti di aiutante siano dati per concorso ai sorveglianti governativi.

Però l'Ufficio centrale ha fatto a questo proposito una raccomandazione, che cioè quando nell'avvenire vi saranno altri posti di aiutante disponibili, siano dati per concorso anche agli agenti che sono ora provinciali, ma che diventeranno agenti dello Stato.

D'altronde questa legge, non essendo stata convocata la Camera prima d'ora per le ragioni che tutti sanno, è divenuta oramai veramente urgente, ed è necessario di approvarla subito, poichè la legge del 2 giugno 1910 sul demanio forestale non può essere applicata senza avere il Corpo forestale che la eseguisca.

Raccomando quindi vivamente ai colleghi di approvare questo disegno di legge, tanto più che occorre pensare che nessuna legge può riuscire dapprima perfetta; se ci sarà qualche neo, si potrà togliere in seguito. Anche la legge sul Demanio forestale e quella sui bacini montani sono leggi nuove, e l'esperienza deve ancora dire la sua parola. Quando potremo renderci conto dei risultati della legge, allora il Governo potrà provvedere alle modificazioni che l'esperienza suggerirà.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ringrazio l'onor. relatore dell'Ufficio centrale per le parole dette in appoggio alla stessa sua proposta, per quanto riguarda quegli agenti forestali provinciali che non potranno passare al servizio dello Stato.

Quanto poi alla esclusione di essi dal concorrere al posto di aiutante del Corpo forestale, non mi persuade l'osservazione fatta dall'onorevole relatore. Non è una nomina che si fa dal Ministero direttamente, ma, secondo l'articolo 4, si deve aprire il concorso. Ora, io credo

che, quando si stabilisce un concorso e i concorrenti sono in numero maggiore dei posti, si può assicurare meglio il servizio, perchè anche tra gli agenti provinciali vi sono certamente dei valorosi, onde quando il concorso si faccia con un maggior numero di concorrenti, il risultato di esso sarà molto migliore.

Ma siccome la mia proposta porterebbe ad una modificazione dell'articolo del disegno di legge, e poichè io non voglio in alcun modo ostacolare questa legge, così raccomando che, possibilmente, in progresso di tempo si possa rimediare a questo inconveniente.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Poche parole di spiegazione per rispondere all'osservazione del senatore Parpaglia. Già il relatore dell'Ufficio centrale, on. Veronese, ha risposto esaurientemente, e dopo le sue raccomandazioni, che furono accettate, il pericolo che teme l'on. senatore Parpaglia, non si potrà verificare. È il primo concorso che si bandisce per la nomina di aiutanti ed esso si bandirà tra coloro che sono attualmente brigadieri o sorveglianti governativi. Ma in seguito anche il personale che è ora provinciale potrà prendere parte a questi concorsi, ed allora gli agenti attualmente provinciali, diventati governativi, potranno prender parte ai concorsi. È giusto che nel primo, a preferenza, siano scelti i funzionari già dello Stato, che possono dare maggiore affidamento di prestare un buon servizio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1911, i ruoli organici del personale del Corpo Reale delle foreste, sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Ai ruoli stessi sarà data esecuzione in conformità delle tabelle C e D annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il passaggio alla dipendenza dello Stato degli agenti forestali provinciali, di cui nell'articolo 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, si compirà gradualmente nel quadriennio successivo al 1° luglio 1911, in correlazione agli aumenti dei posti di organico fissati dalla tabella D e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, di cui nell'articolo 12.

Durante tale periodo, i comuni continueranno a pagare l'intero contributo loro imposto dall'art. 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, per il personale forestale, nella misura da loro dovuta per l'anno 1910.

Dopo il quadriennio, i comuni saranno esonerati da ogni contributo a loro carico.

(Approvato).

Art. 3.

Il consolidamento del contributo delle provincie si effettuerà all'atto dell'avocazione allo Stato del relativo personale forestale, sulla base del terzo della spesa totale stabilita per l'anno 1910 per il mantenimento del personale stesso.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, gli attuali Corpi degli agenti forestali provinciali saranno sciolti a mano a mano che avverrà l'avocazione allo Stato degli agenti medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

I posti di aiutanti nel Corpo Reale delle foreste, di cui nel quadro II della tabella A, per i servizi tecnici della Direzione generale e degli Uffici compartimentali, sono conferiti per concorso agli attuali brigadieri e sorveglianti forestali governativi, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Dal 1° luglio 1911, agli attuali sorveglianti forestali governativi è corrisposto lo stipendio di lire 1200; ai brigadieri di 2^a classe quello di lire 1500 e ai brigadieri di 1^a classe quello di lire 1800.

Alla stessa data, le attuali guardie forestali demaniali di Sardegna e gli agenti di vigilanza

per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, passano a far parte del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Gli agenti addetti alla custodia delle foreste demaniali, già amministrare dal Ministero delle finanze, potranno far parte del detto personale, qualora posseggano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, entreranno a far parte del Corpo Reale delle foreste, saranno iscritti, qualora già non lo fossero, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, quando non abbiano un'età superiore agli anni cinquanta.

Saranno iscritti altresì alla detta Cassa gli agenti di nuova nomina, che entreranno a far parte del Corpo forestale dal 1° luglio 1911 in poi e che non abbiano già acquisito il diritto a pensione.

(Approvato).

Art. 7.

La quota annua, da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per l'iscrizione del personale forestale di custodia, è stabilita nella misura di lire nove per ogni cento lire di stipendio, delle quali lire tre a carico degli agenti e il rimanente a carico dello Stato, salva detrazione della quota di concorso della stessa Cassa nazionale.

Gli agenti saranno iscritti al ruolo della mutualità o a quello dei contributi riservati, a loro scelta, e potranno liquidare la loro pensione:

a) quando, per ferite o infermità contratte per causa di servizio, siano resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori o l'età raggiunta;

b) quando abbiano compiuto venti anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando abbiano compiuto sessanta anni di età e non meno di venticinque anni di servizio.

La pensione degli agenti iscritti non potrà essere inferiore alle lire seicento annue.

Quando la liquidazione del conto individuale di ogni singolo iscritto, produca, indipendentemente dai versamenti volontari, un assegno vitalizio inferiore a lire seicento annue, sarà versata dall'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato, alla Cassa nazionale di previdenza, la somma capitale necessaria affinché l'assegno raggiunga la detta misura.

(Approvato).

Art. 8.

Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, passando al servizio dello Stato, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam*. Il maggiore assegno è assorbito dalle successive promozioni.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Questa disposizione prevede due ipotesi, mi pare, cioè quella che gli agenti forestali ora alla dipendenza delle provincie abbiano un emolumento superiore a quello che sarebbe conferito secondo la tabella annessa alla legge, tabella che, come al solito, non è riprodotta nello stampato della Commissione dell'Ufficio centrale; l'altra ipotesi è che nelle promozioni gli stipendi dello Stato siano superiori a quelli che i funzionari conseguirebbero nell'organico provinciale. Mi pare che queste due ipotesi vengano a combinarsi con le due disposizioni che formano questo articolo.

Se così è (e nel caso che non fosse, l'onorevole sottosegretario di Stato e la Commissione avranno la bontà di farmi conoscere l'errore in cui mi trovo), io domando: è giusto che si disponga come sarebbe disposto con questo articolo?

La prima parte è in piena regola, cioè di non diminuire l'emolumento che il funzionario abbia nell'istante in cui la legge è promulgata; ma poi non sembra giusto che, avvenendo la promozione, questo maggiore emolumento vada a scomparire. Mi pare che ci sarebbe una specie di diritto acquisito da parte del funzionario che questo maggiore emolumento si dovesse conservare anche nella promozione successiva.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Non mi pare che sia giusta l'osservazione dell'on. amico Lucchini, perchè se uno conserva il di più che ha attualmente in confronto dello stipendio assegnato dalla tabella, non deve per conseguenza conservare questo aumento eternamente, per tutta la sua carriera; tanto è vero che quando gli stipendi aumentano per gli aumenti sessennali, quando avviene la promozione, questi aumenti vengono assorbiti dalla promozione. Quindi non trovo giusto che l'agente che conserva alla prima nomina la differenza in più *ad personam*, egli conservi sempre questa differenza. È già abbastanza che si conservi all'agente forestale provinciale, assunto in servizio dallo Stato, la differenza in più dello stipendio che ha ora da quello stabilito dalla tabella annessa alla legge.

A me sembra che la legge abbia già disposto sufficientemente, mantenendo lo stipendio attuale, nel caso che il nuovo stabilito dalla legge sia inferiore; ed è naturale che in seguito alla promozione gli aumenti *ad personam* debbano sparire.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Faccio osservare all'onor. senatore Lucchini che la disposizione dell'art. 8 è conforme a quelle analoghe, dei disegni di legge che portano cambiamenti di organici.

L'assegno *ad personam* rappresenta un atto di giustizia in via transitoria, e posso assicurare, sulla base di studi fatti, che fra gli stipendi che si corrispondono dalle Amministrazioni provinciali, e quelli che si corrispondono dallo Stato, questi assegni superiori potranno contarsi solo ad unità, nemmeno a decine, tanto poco sono numerosi.

Ripeto che la seconda parte dell'articolo è conforme a quanto si pratica per le leggi di organici, a quanto avviene, come diceva benissimo il relatore, per i sessenni: quando durante un sessennio, di cui l'impiegato ha fruito, viene pubblicata una legge organica che aumenta lo stipendio dell'impiegato, l'aumento portato dal sessennio va assorbito da quello

dello stipendio. Perciò gli assegni *ad personam* debbono essere assorbiti dall'aumento derivante dalla promozione, che sarà sempre maggiore dell'assegno, come si è potuto constatare dallo studio degli attuali stipendi delle provincie.

Ritengo pertanto che l'osservazione dell'onorevole Lucchini non sia tale da indurre il Senato a non dare il suo parere favorevole a questa disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1911, è abolito il giro annuale di servizio degli ispettori forestali ripartimentali e dei sottoispettori distrettuali e, l'importo stanziato per le relative indennità, va in aumento del fondo per il mantenimento del Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

Art. 10.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1911-12 e per i successivi, sino a quando non sarà compiuta l'avocazione allo Stato degli agenti forestali provinciali, sarà iscritto apposito capitolo per provvedere a subsidiare gli agenti che, per effetto della presente legge, non saranno ammessi a far parte del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste e che non potranno liquidare la pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 11.

Le spese per l'attuazione della presente legge, dedotti i contributi delle provincie e dei comuni, sono a carico dei fondi autorizzati con l'articolo 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, integrati coi fondi presentemente stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il personale forestale.

Nei capitoli di questo bilancio relativi al servizio forestale sono fatte le necessarie variazioni in armonia alle disposizioni del presente articolo.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il detto regolamento conterrà altresì:

a) le norme per la nomina e le promozioni del personale, in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge;

b) le norme per l'indennità di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennità per spese di cancelleria, da commisurarsi alla importanza dei singoli uffici, e delle indennità

da corrispondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonchè delle indennità di foraggio per gli agenti a cavallo.

(Approvato).

Art. 13.

Colle stesse forme di cui all'articolo precedente, sarà provveduto, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, all'emanazione del regolamento organico e disciplinare del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

Dimostrazione del maggior onere per gli esercizi dal 1911-12 al 1914-15 per l'attuazione dei provvedimenti proposti, in confronto alla spesa a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio 1910-11.

TITOLO DELLA SPESA	Competenza dell'esercizio			
	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15
A) Parte ordinaria.				
1) <i>Stipendi al personale:</i>				
a) personale tecnico del Corpo forestale:				
1. personale superiore	1,128,000	1,185,500	1,250,500	1,303,000
2. personale subalterno	32,000	32,000	32,000	32,000
b) personale di custodia, compreso quello provinciale avvocato allo Stato:				
1. stipendi, come dalle tabelle organiche . .	849,000	1,699,500	2,550,000	3,400,500
2. maggior onere relativo alle disposizioni dell'articolo 5 del disegno	35,820	35,520	35,220	34,500
3. maggior onere per la disposizione dell'articolo 8.	6,740	6,740	6,740	6,740
2) <i>Contributo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli agenti assunti in servizio dello Stato dal 1° luglio 1911 in poi</i>	28,260	73,260	118,260	163,260
B) Parte straordinaria.				
1) <i>Sussidi agli agenti forestali provinciali non ammessi nel Corpo reale delle foreste e che non possono liquidare la pensione di riposo . . .</i>	25,000	40,000	40,000	40,000
Totale della spesa	2,104,820	3,072,520	4,032,720	4,980,000

Deducendo dagli indicati stanziamenti:

	Esercizio finanziario			
	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15
a) La spesa attualmente gravante il bilancio del Ministero di agricoltura per stipendi al personale forestale	1,115,340	1,115,340	1,115,340	1,115,340
b) La quota di spesa pel mantenimento del personale provinciale avvocato allo Stato, consolidata come agli articoli 1 e 3 del disegno . .	387,900	1,004,000	1,629,100	2,236,153
c) La spesa per stipendi agli agenti di vigilanza della tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	12,000	12,000	12,000	12,000
d) La spesa per assegni agli agenti di custodia delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze, a carico del bilancio del Ministero stesso	11,164	11,164	11,164	11,164
Totale delle deduzioni	1,526,404	2,142,504	2,767,604	3,374,657

Risulta il maggior onere:

Per l'esercizio: 1911-12	di L.	578,416
» 1912-13		930,016
» 1913-14		1,265,116
» 1914-15		1,605,343

TABELLA A.

Tabella organica del personale tecnico del Corpo Reale delle foreste.

QUADRO I. — *Personale superiore.*

Ispettori superiori di 1ª classe n.	1 a	L.	9,000	L.	9,000
» » 2ª » n.	6 a	»	8,000	»	48,000
» » 3ª » n.	6 a	»	7,000	»	42,000
				—	L. 99,000
Ispettori » 1ª » n.	24 a	»	6,000	L.	144,000
» » 2ª » n.	23 a	»	5,000	»	115,000
				—	» 259,000
Sotto-Ispettori 1ª » n.	85 a	»	4,000	L.	340,000
» 2ª » n.	80 a	»	3,500	»	280,000
» 3ª » n.	75 a	»	3,000	»	225,000
» aggiunti n.	40 a	»	2,500	»	100,000
				—	» 945,000
Totale ufficiali . . n. 340				Totale spesa . . L. 1,303,000	

QUADRO II. — *Personale subalterno*

GRADO	Classe	Numero	Periodo per conseguire l'aumento	Stipendio
			anni	lire
Aiutanti	»	16	5	3,200
			4	2,800
			4	2,400
			4	2,000

TABELLA B.

Tabella organica del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.

GRADO	Numero	Periodo per conseguire l'aumento	
		Anni	Lire
Marescialli	175	4	2,200
		4	2,000
		4	1,800
Brigadieri	425	4	1,800
		4	1,650
		4	1,500
Guardie	2,400	5	1,500
		4	1,350
		4	1,200
Totale numero	3,000		1,020

TABELLA C.

**Prospetto dimostrativo dell'attuazione del ruolo organico del personale tecnico
del Corpo Reale delle foreste.**

GRADI E CLASSI	Stipendio in- dividuale	Organico corrispondente all'esercizio							
		1911-12		1912-13		1913-14		1914-15 e seguenti	
		Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi
Personale superiore.									
Ispettori superiori di 1ª classe . . .	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000
» » di 2ª » . . .	8,000	6	48,000	6	48,000	6	48,000	6	48,000
» » di 3ª » . . .	7,000	6	42,000	6	42,000	6	42,000	6	42,000
Ispettori di 1ª classe	6,000	24	144,000	24	144,000	24	144,000	24	144,000
» di 2ª »	5,000	23	115,000	23	115,000	23	115,000	23	115,000
Sotto ispettori di 1ª classe	4,000	65	260,000	75	300,000	80	320,000	85	340,000
» di 2ª »	3,500	65	227,500	70	245,000	75	262,500	80	280,000
» di 3ª »	3,000	65	195,000	65	195,000	70	210,000	75	225,000
Sotto ispettori aggiunti	2,500	35	87,500	35	87,500	40	100,000	40	100,000
		290	1,128,000	305	1,185,500	325	1,250,500	340	1,303,000
Personale subalterno									
Aiutanti	2,000	16	32,000	16	32,000	16	32,000	16	(a) 32,000
			1,160,000		1,217,500		1,282,500		1,335,000

(a) La spesa per gli aiutanti dall'esercizio 1915-16 in poi aumenterà in relazione alla progressione degli stipendi stabilita dalla tabella A.

TABELLA D.

Prospetto dimostrativo dell'attuazione del ruolo organico del personale di custodia
del Corpo Reale delle foreste.

GRADO	Stipendio in- dividuale	Organico corrispondente all'esercizio							
		1911-12		1912-13		1913-14		1914-15 e seguenti	
		Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi
Marescialli	1,800	40	72,000	85	153,000	130	234,000	175	315,000
Brigadieri	1,500	110	165,000	215	322,500	320	480,000	425	637,500
Guardie	1,020	600	612,000	1,200	1,221,000	1,800	1,836,000	2,400	2,448,000
	Totale	750	849,000	1,500	1,699,500	2,250	2,550,000	3,000	3,400,500 (a)

(a) La spesa dall'esercizio 1915-16 in poi aumenterà in relazione alla progressione degli stipendi stabilita dalla tabella B.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto, con gli altri due approvati nella seduta di oggi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione segreta.

DI PRAMPERO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barracco Giovanni, Basile, Biscaretti, Blaserna, Borgatta.

Caetani, Calabria, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cerruti, Cittadella, Cocuzza, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Giovanni, De Luca, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di Scalea, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà.

Garofalo, Garroni, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Greppi, Guala.

Lanza, Levi Ulderico, Lojodice, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marinuzzi, Massarucci, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia.

Paladino, Parpaglia, Pasolini, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Rignon, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Serena, Sonnino.

Tabacchi, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vigoni Giulio.

Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ieri, l'onorevole ministro della pubblica istruzione dichiarò che avrebbe risposto, sul finire della seduta di oggi, ad una interpellanza dell'onorevole Molmenti. Il mio collega della pubblica istruzione, per circostanze sopraggiunte, non può allontanarsi dalla Camera dei deputati; mi dà incarico pertanto di pregare il Senato di voler consentire che questa interpellanza sia svolta lunedì in principio di seduta.

Consta al ministro che il senatore Molmenti aderisce ben volentieri a questa proposta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, l'interpellanza del senatore Molmenti sarà svolta lunedì in principio di seduta, subito dopo quella del senatore Cadolini al ministro del tesoro, già fissata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presidente della Commissione, onor. Quarta, e del relatore sul disegno di legge del nuovo Codice di procedura penale, senatore Mortara, occupati alla Corte di cassazione, il seguito della discussione è rinviata a lunedì.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di lunedì, alle ore 15;

I. Interpellanza del senatore Cadolini al ministro del tesoro intorno alla esecuzione della legge 4 giugno 1911 concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre dell'indipendenza d'Italia.

II. Interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione per sapere se non gli sembri giunto il momento di mantenere la parola data al Senato di far demeritare, dopo la chiusura delle Esposizioni romane,

le costruzioni provvisorie che congiungono e deturpano i palazzi Capitolini.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 9 marzo 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.